



TRIBUNALE DI TRAPANI

Il Giudice del sovraindebitamento, dott. Anna Loredana Ciulla;

nella procedura recante Rg. VG 700/2020 avente ad oggetto la proposta di piano del consumatore presentata da Massimiliano D'Aversa,

letta la proposta di piano del consumatore presentata da Massimiliano D'Aversa, la relazione particolareggiata e l'attestazione sulla fattibilità del piano resa dal gestore della crisi incaricato dall'OCC;

rilevato che il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dall'attestazione sulla fattibilità del piano, evidenziando di svolgere attività professionale di commerciante ambulante dalla quale percepisce un reddito insufficiente a far fronte ai debiti contratti, di essere coniugato e di avere due figli minori, di essere titolare dei beni immobili meglio descritti in ricorso e nella relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi;

rilevato che i debiti per i quali il ricorrente ha proposto il presente piano sono stati contratti per scopi estranei all'attività di commerciante ambulante svolta e, dunque, in qualità di consumatore e che i debiti contratti invece nell'esercizio della indicata attività non sono contemplati dal presente piano e verranno onorati dal ricorrente secondo altre modalità;

rilevato che il ricorrente è in stato di sovraindebitamento, poiché dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

- il ricorrente presenta un'esposizione debitoria di circa euro € 88.185,00;
- svolge attività di commerciante ambulante con redditi di modesta entità (cfr. documentazione fiscale depositata a corredo del ricorso);

in ragione dei redditi percepiti l'adempimento del piano è garantito dalla madre La Rocca Grazia la quale dispone di un reddito mensile sufficiente alla garanzia prestata;

letta la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: i debiti contratti sono originati dalla necessità di acquistare una abitazione per la propria famiglia, da un successivo debito contratto per il matrimonio e da un ulteriore debito contratto per ripianare l'esposizione debitoria di cui al c.c.;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che l'o.c.c., a norma dell'art. 9 della legge n. 3/2012, ha assolto ai relativi obblighi informativi e che ha tempestivamente comunicato la proposta e il decreto di fissazione dell'udienza a tutti i creditori;

rilevato che il creditore BCC NPLs 2019 S.r.l. e per essa la mandataria doValue S.p.A. quale successore a titolo particolare di Banca Don Rizzo - Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale - Società Cooperativa a r.l., ha evidenziato una divergenza tra gli importi indicati in ricorso (e nella relazione particolareggiata del gestore della crisi) e gli importi accertati dalla banca, rimettendosi in ogni caso al giudice in ordine alla omologazione del piano;

rilevato che il gestore della crisi ha chiarito che gli importi indicati nella relazione particolareggiata sono quelli risultanti dal CRIF e che non vi è alcun riscontro degli ulteriori importi indicati dalla banca;

rilevato che l'importo dovuto al creditore assistito da garanzia può essere falciato e che il giudice possa comunque omologare il piano laddove la proposta risulti più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

ritenuto che nel caso di specie la proposta avanzata dal debitore consente di soddisfare il creditore garantito in misura non inferiore a quella realizzabile mediante l'alternativa liquidatoria;

rilevato quanto alla durata del piano, fissata nel caso di specie in 83 mesi, che sulla questione sono emersi diversi orientamenti: un primo orientamento ammette procedure di sovraindebitamento di durata considerevole che pone l'accento sulla ratio della L. 3/2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti dei consumatori sovraindebitati (Tribunale Catania, 27/4/2016, 17/5/2016, 24/05/2016, 12/07/2016, 15/09/2016, Tribunale Napoli, 18/02/2017, 28/10/2015); un secondo orientamento ha parametrato la durata dei tali procedure a quella della ragionevole durata del processo (Tribunale Pistoia 28/02/2014, Tribunale Ravenna 10/03/2017, Tribunale Monza 02/04/2014); un terzo orientamento ha individuato un tempo massimo di 3, 5, 7 anni (Tribunale di Rovigo 13/12/2016, Tribunale di Milano 27/11/2016), prendendo a parametro le indicazioni della Corte di

Cassazione (sentenza n. 8468/ 2012) o l'art. 2 co. 2-bis della legge 89/2001 (legge Pinto), che individua in 6 anni la durata massima delle procedure concorsuali;

ritenuto che la valutazione relativa alla durata del piano vada vagliata di volta in volta in relazione al singolo piano e al singolo consumatore sovraindebitato, al fine di rendere effettivo lo strumento di tutela previsto dal legislatore e che, in relazione alla durata del presente piano, tenuto conto della capacità del debitore di adempiere lo stesso anche in ragione delle spese occorrenti al mantenimento della famiglia, la durata prevista non appare eccessiva;

rilevato che dalla lettura della relazione particolareggiata e dagli atti a disposizione del giudice non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori;

ritenuto, in definitiva, che ricorrono le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano come proposto;

ritenuto doversi limitare l'accesso al credito da parte del debitore istante durante il periodo di esecuzione del piano;

P.Q.M.

OMOLOGA

Il Piano del Consumatore così come predisposto da D'Aversa Massimiliano con l'assistenza del professionista incaricato dall'O.C.C. dott. Matteo Giurlanda.

DISPONE

1) l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente dal quale verranno prelevati gli importi

necessari al pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore;

2) che il piano e il presente decreto di omologa siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Trapani per la durata di giorni 30, nel rispetto delle previsioni in materia di tutela del diritto alla riservatezza;

3) che durante l'esecuzione del piano il ricorrente non faccia accesso al mercato del credito al consumo e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

Manda la cancelleria per quanto di competenza.

Trapani, 18.01.2021

Il Giudice

dott. Anna Loredana Ciulla